SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 luglio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 142

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 luglio 2002, n. **140.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 2002, N. 92

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «La disciplina», *sono sostituite dalle seguenti:* «Il termine per l'applicazione della disciplina» *e la parola:* «differita», *è sostituita dalla seguente:* «differito»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis.* I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2736):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della salute (SIRCHIA) il 13 maggio 2002.

Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 13 maggio 2002 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite VIII e XII il 28, 30 maggio 2002.

Esaminato in aula il 10 giugno 2002 e approvato il 13 giugno 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1501):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 14 giugno 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 10ª, 12ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 18 giugno 2002.

Esaminato dalla 13ª commissione il 20, 27 giugno 2002.

Esaminato in aula il 9 luglio 2002 e approvato il 10 luglio 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 42.

02G0172

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Amaseno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Amaseno (Frosinone) ed il sindaco nella persona del dott. Eligio Ruggeri;

Considerato che il citato amministratore, per effetto della sentenza della Corte di appello di Roma n. 7802/00 del 10 ottobre 2000, divenuta irrevocabile in data 2 aprile 2001, è decaduto il diritto dalla carica ricoperta, ai sensi dell'art. 58, comma 1, lettera *c)*, e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Amaseno (Frosinone) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Amaseno (Frosinone) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Elio Ruggeri.

Il citato amministratore è stato condannato, per il reato di cui all'art. 323 del codice penale, alla pena della reclusione di mesi otto (pena sospesa) ed alla interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, con sentenza n. 7802/00 del 10 ottobre 2000 della Corte di appello di Roma, divenuta irrevocabile in data 2 aprile 2001. Conseguentemente il citato amministratore è decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi dell'art. 58, comma 1, lettera *c)*, e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Amaseno (Frosinone).

Roma, 20 giugno 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A08993

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Narbolia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Narbolia (Oristano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per l'impossibilità del consiglio comunale di procedere alla surroga dei sette componenti che hanno rassegnato in data 8, 9 e 18 aprile 2002 le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Narbolia (Oristano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gian Piero Ledda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Narbolia (Oristano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, risulta composto dal sindaco e da dodici consiglieri.

In data 8 aprile 2002 si sono dimessi sei consiglieri ed il giorno successivo, 9 aprile 2002, altri tre consiglieri hanno presentato le proprie dimissioni dalla carica.

Il consiglio comunale ha provveduto, in data 18 aprile 2002, alla surroga di cinque consiglieri dimissionari. Tre dei consiglieri subentrati hanno immediatamente rassegnato le dimissioni ed il consiglio non ha potuto più procedere ad alcuna surroga per esaurimento delle due liste presenti.

Si è pertanto determinata l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, ridottosi a meno della metà dei suoi componenti.

Il prefetto di Oristano, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1293/Gab. del 20 aprile 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Narbolia (Oristano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gian Piero Ledda.

Roma, 20 giugno 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A08994

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Pianico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Pianico (Bergamo) ed il sindaco nella persona del sig. Pierino Franini;

Considerato che, in data 27 maggio 2002, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pianico (Bergamo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pianico (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pierino Franini.

Il citato amministratore, in data 27 maggio 2002, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pianico (Bergamo).

Roma, 20 giugno 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A08995

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Terlizzi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Terlizzi (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Terlizzi (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Volpe è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Terlizzi (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 24 maggio 2002, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consigliari hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 156/13.2/EE.LL. del 27 maggio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Terlizzi (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Volpe.

Roma, 20 giugno 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A08996

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antimo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sant'Antimo (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Antimo (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Fiora Fasano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Antimo (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 5 giugno 2002, da sedici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 17419/Gab. VI Settore del 5 giugno 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antimo (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Fiora Fasano.

Roma, 20 giugno 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A08997

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Marino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Marino (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da diciassette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marino (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fausto Gianni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Marino (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 16 maggio 2002, da diciassette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5785/1137/2000/Gab./AA.LL. del 16 maggio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marino (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fausto Gianni.

Roma, 20 giugno 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A08998

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 luglio 2002.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari. (Ordinanza n. 3225).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, con legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno la funzione di coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 20 giugno 2002, concernente la dichiarazione di stato di emergenza nel comune di Lipari;

Ravvisata la necessità di disporre interventi urgenti e indifferibili sul territorio del comune di Lipari;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza causata alle infrastrutture ed all'approvvigionamento idrico del comune di Lipari dall'aumentato flusso turistico nel corso dei mesi estivi, il sindaco del comune di Lipari è nominato commissario delegato.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare le condizioni di sicurezza e pronto intervento a tutela dell'incolumità e della sanità pubblica, il commissario delegato è autorizzato a stipulare convenzioni con associazioni di volontariato, per l'intera durata della stagione estiva, per la dislocazione sul territorio di squadre di protezione civile.

2. In considerazione dell'inadeguatezza delle infrastrutture portuali e delle relative ripercussioni negative sulla sicurezza della nautica da diporto e di quella adibita alla pesca, il commissario delegato è autorizzato ad avviare — in deroga alla normativa vigente di cui al successivo art. 6 — la progettazione per la messa in sicurezza dei porti delle isole appartenenti al comune di Lipari.

3. Per le medesime finalità indicate nei commi che precedono, il commissario delegato è autorizzato ad emanare apposita ordinanza per l'istituzione di un contributo aggiuntivo sul prezzo del biglietto di trasporto — per le tratte riguardanti le isole che costituiscono il comune di Lipari — per l'intera durata dello stato di emergenza. L'ordinanza di cui al presente comma determinerà l'importo del predetto contributo — che non potrà comunque essere superiore ad 1 euro per singolo biglietto — nonché le modalità attuative in base alle quali le somme derivanti dallo stesso dovranno essere riscosse dalle compagnie di navigazione e versate nell'apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato prevista all'art. 7. Il commissario delegato è, inoltre, autorizzato ad applicare il predetto contributo ai passeggeri di natanti privati, di qualsiasi stazza, che attraccheranno nei porti del comune di Lipari o nelle rade circostanti, secondo le modalità che verranno stabilite nell'ordinanza di cui sopra. Il predetto contributo non potrà essere applicato ai passeggeri che dimostreranno di essere residenti nell'arcipelago delle isole Eolie in osservanza di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Per assicurare che i percorsi di accesso ai vulcani siano attrezzati in modo da garantire adeguate condizioni di sicurezza, il commissario delegato è autorizzato ad emanare specifico provvedimento, avente efficacia limitata alla durata dello stato di emergenza, per l'istituzione di un contributo per lo svolgimento di attività escursionistica sulla sommità dei vulcani. Il predetto provvedimento dovrà determinare l'importo del contributo — comunque non superiore a 3 euro per persona — le modalità ed i soggetti abilitati alla riscossione, nonché le eventuali esenzioni e riduzioni dello stesso.

5. Gli introiti realizzati ai sensi dei commi 3 e 4 potranno essere utilizzati dal comune di Lipari esclusivamente per: acquisto, manutenzione e funzionamento di dissalatori di acqua marina; realizzazione, manutenzione e messa in sicurezza dei sentieri e della cartellonistica di accesso ai crateri dei vulcani ed ai luoghi ove siano presenti altre manifestazioni di vulcanismo; acquisizione di mezzi per il pubblico soccorso; potenziamento delle strutture e dei servizi ospedalieri; realizzazione e potenziamento di opere per lo smaltimento di reflui fognari e per il miglioramento della viabilità; ripristino e messa in sicurezza della piattaforma per elicotteri nell'isola di Stromboli; valutazione di fattibilità e realizzazione di un attracco per mezzi di trasporto nell'isola di Stromboli, frazione di Ginostra, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985.

6. Il commissario delegato, al fine di migliorare la fruibilità dei percorsi che conducono ai vulcani unitamente alla imprescindibile necessità di assicurare la sicurezza della popolazione stanziale e turistica presente nel comune di Lipari, è autorizzato a predisporre, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, una apposita campagna informativa e di comunicazione attinente alle manifestazioni del vulcanismo presenti sul territorio del comune di Lipari.

7. In considerazione della necessità di fronteggiare adeguatamente l'emergenza determinata dal massiccio afflusso turistico e veicolare nel periodo estivo, il commissario delegato è autorizzato, in deroga alla normativa vigente di cui al successivo art. 6, ad assumere con contratto a tempo determinato — per il periodo 1° giugno-30 settembre 2002 — due agenti di polizia municipale da adibire al controllo del traffico veicolare e pedonale.

8. Al personale di cui al comma 7 sarà applicato il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni ed enti locali.

9. Il commissario delegato, al fine di migliorare le condizioni di vita della popolazione residente, è autorizzato a porre in essere tutte le attività necessarie ad accelerare i procedimenti per la realizzazione della centralina fotovoltaica nell'isola di Stromboli, frazione di Ginostra.

Art. 3.

1. L'azienda sanitaria locale n. 5 di Messina è autorizzata, in deroga alla normativa vigente di cui al successivo art. 6, ad assumere con contratto a tempo determinato per un periodo limitato alla durata dello stato di emergenza, tre tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro da adibire esclusivamente al controllo di potabilità delle acque trasportate dalle navi cisterna nel comune di Lipari. Le predette assunzioni sono effettuate in deroga alla normativa indicata nel successivo art. 6. Al predetto personale sarà applicato il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità.

Art. 4.

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza idrica con i mezzi più idonei, il commissario delegato è autorizzato ad acquisire — in deroga alla normativa indicata nel successivo art. 6 — la disponibilità di due autobotti per il distaccamento dei Vigili del fuoco di Lipari.

Art. 5.

1. Allo scopo di realizzare interventi atti a limitare i gravi disagi derivanti dall'emergenza idrica, il presidente della Regione siciliana è autorizzato ad assegnare al comune di Lipari le economie derivanti dai fondi sponda del Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per la realizzazione delle opere di adduzione idrica nelle località di Pianoconte, Quattropani e Acquacalda.

Art. 6.

1. Il commissario delegato, nei limiti strettamente necessari all'attuazione della presente ordinanza, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2; 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 36, 58 e 81;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17, e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-*quater*, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, articoli 4, 13 e 18;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1971, n. 50, articoli 5, 8 e 13;

decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, articoli 3, 6, 7 e 8;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile contribuisce agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza con un'assegnazione pari a € 516.000,00, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.1.3, capitolo 974, del centro di responsabilità n. 13 «Protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo utilizzo avrà luogo sulla base delle priorità individuate dal commissario delegato d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile.

2. Le somme di cui alla presente ordinanza sono versate o trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato all'uopo istituita.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziarie del Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A09007

ORDINANZA 2 luglio 2002.

Disposizioni urgenti per fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nel territorio del comune di Lauria in provincia di Potenza. (Ordinanza n. 3226).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale vengono

delegate al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 28 marzo 2003, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Lauria, interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico sul costone roccioso denominato Armo verificatosi il 23 gennaio 2002;

Considerato che il costone roccioso denominato «Armo» è stato già oggetto di un intervento realizzato ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2621 del 1º luglio 1997 e successivo decreto di rimodulazione del 30 novembre 1999 che ha consentito di contenere i danni sofferti dall'abitato di Lauria;

Visto l'esito del sopralluogo effettuato dal Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche in data 30 gennaio 2002 che ha riconosciuto l'esistenza di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità che richiede, tra l'altro, la necessità di intervenire, nell'immediato, con interventi di messa in sicurezza del versante litoide, e della riduzione del rischio, anche al fine di procedere, previa esecuzione di una più accurata indagine conoscitiva propedeutica, alla definizione ed esecuzione di interventi di definitiva messa in sicurezza del costone roccioso;

Vista la richiesta di contributi avanzata dal comune di Lauria con nota n. 3808 dell'8 marzo 2002 e la perizia dei lavori di somma urgenza trasmessa con nota n. 4111 del 15 marzo 2002;

Vista la nota n. 24448 del 10 giugno 2002 del presidente della giunta regionale della Basilicata;

Ravvisata la necessità di avviare un processo di interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza;

Acquisita l'intesa della regione Basilicata;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco del comune di Lauria è nominato commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza derivante dal dissesto idrogeologico che ha interessato il costone roccioso denominato «Armo» a seguito degli eventi verificatisi il 23 gennaio 2002.

Art. 2.

1. Per le finalità cui al precedente art. 1, il commissario delegato provvede preliminarmente ad effettuare tutte le indispensabili indagini volte alla individuazione degli interventi impellenti da realizzare per il contenimento del dissesto in atto e alla effettuazione delle relative opere d'urgenza, nonché quelle di contenimento del rischio ritenute necessarie, finalizzate al ripristino delle normali condizioni di vita, avvalendosi del comune di Lauria, quale soggetto attuatore.

2. Le indagini di cui al precedente comma dovranno essere altresì finalizzate alla individuazione delle cause generali del dissesto e delle sue dimensioni al fine di poter approntare il progetto per la sistemazione definitiva del costone.

3. Il commissario delegato trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, per la presa d'atto, il progetto degli interventi per la sistemazione d'urgenza del costone roccioso denominato «Armo» nonché il piano dei contributi a favore dei residenti danneggiati.

Art. 3.

1. Il commissario delegato per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi emette il verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

2. Il commissario delegato, nei limiti strettamente necessari all'attuazione della presente ordinanza, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-*quater*, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, recante: approvazione Capitolato generale d'appalto;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di impatto ambientale;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;

decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12.

Art. 4.

1. L'onere complessivo relativo alle attività di cui alla presente ordinanza, pari ad € 2.000.000,00, di cui 300.000,00 euro per le finalità indicate nel successivo comma e € 1.700.000,00 per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, è posto a carico del capitolo 974 «fondo della protezione civile» del centro di responsabilità n. 13 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 2002.

2. La somma di € 300.000,00 verrà utilizzata dal commissario delegato per l'assegnazione di contributi per la refusione dei danni subiti dalle abitazioni, per la sistemazione alberghiera dei nuclei familiari sgomberati e privi di autonoma sistemazione, nonché per il risarcimento dei danni subiti dai titolari di attività produttive; a tal fine, il commissario delegato provvede alla redazione del piano di contributi da corrispondere agli aventi diritto e delle relative norme procedurali per l'assegnazione dei contributi medesimi, avvalendosi della collaborazione degli uffici degli enti detentori di atti utili all'accertamento della proprietà degli immobili.

3. Ai proprietari residenti alla data del 23 gennaio 2002 in unità immobiliari legalmente edificate o legalizzate ai sensi delle leggi vigenti, danneggiate, anche parzialmente, a seguito degli eventi in premessa, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero e da demolire, è assegnato un contributo per autonoma sistemazione pari a € 210,00 mensili nel caso di nuclei familiari composti da una sola persona, e pari a € 420,00 mensili nel caso di nuclei familiari composti da più persone.

4. Il trasferimento al commissario delegato delle risorse finanziarie per il pagamento dei contributi alloggiativi ed il risarcimento dei danni ai titolari di attività produttive avverrà previa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile del piano di assegnazione degli stessi, corredato da idonea documentazione indicante i soggetti beneficiari, il luogo di residenza e la quantificazione del beneficio da erogare.

5. Il trasferimento della somma di € 1.700.000,00 al commissario delegato avverrà dietro presentazione di idonea documentazione corredata di delibera di approvazione, nelle seguenti misure:

anticipazione pari al 30% all'avvenuta presa d'atto del progetto esecutivo degli interventi di urgenza;

successive rate, fino al 90% del finanziamento assegnato, sulla base di idonea documentazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori;

il saldo del finanziamento sarà corrisposto all'avvenuto collaudo dei lavori.

6. Al termine dell'attività il commissario delegato dovrà trasmettere al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'attività svolta.

Art. 5.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico del soggetto attuatore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A09008

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 2002.

Modificazione alla tabella *A* allegata al decreto 9 marzo 1999.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8 sono destinate a compensare, tra l'altro, i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;

Visto l'art. 27, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, concernente il regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la determinazione 23 gennaio 2001 del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio, recante «istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche»;

Considerato che dal combinato disposto dall'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come integrato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evince che con la locuzione di comune si è inteso fare riferimento al centro abitato ove ha sede la casa comunale e che, quindi un comune appartenente alla zona climatica E è da ritenere non metanizzato se non lo è il centro abitato, sede della casa comunale, a nulla rilevando che una frazione dello stesso comune risulti essere metanizzata;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1999, con il quale sono state apportate modificazioni alla predetta tabella *A*;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000, con il quale sono state apportate ulteriori modificazioni alla citata tabella *A*;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 2001, con il quale sono state apportate ulteriori modificazioni alla ripetuta tabella *A*;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *A* allegata al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 marzo 1999, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E:

Codice ISTAT	Comune	Provincia
54025	Lisciano Niccone	Perugia
41034	Montefelcino	Pesaro ed Urbino
45008	Fosdinovo	Massa Carrara
10026	Gorreto	Genova
87022	Maletto	Catania

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

02A09003

DECRETO 28 giugno 2002.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Alumix S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce che:

«il Commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il Commissario della liquidazione coatta amministrativa al Commissario liquidatore dell'EFIM.»;

«per le liquidazioni coatte delle società controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorità di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato decreto regio sono attribuiti al Commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al Commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate società. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministero del tesoro»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e, in particolare, l'art. 156 il quale stabilisce, fra l'altro, che:

«i patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Alucasa S.p.a., Alutekna S.p.a., Alures S.p.a., Almax Italia S.p.a., Comsal S.p.a., Nuova Comsal S.p.a., Sardal S.p.a., Sistemi e Spazio S.p.a. sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Alumix S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa»;

«i patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Breda Progetti e Costruzioni S.p.a., Ecosafe S.p.a., Edina S.p.a., Efimdata S.p.a., Etnea Vini S.p.a., Istituto Ricerche Breda S.p.a., Metallotecnica Veneta S.p.a., Nuova Safim S.p.a., Nuova Sopal S.p.a., Olisud S.p.a., Reggiane OMI S.p.a., Safimgest S.p.a., Termomeccanica Italiana S.p.a., sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Efimpianti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa»;

«i patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Breda Energia S.p.a.; Bredafin Innovazione S.p.a.; Breda Fucine Meridionali S.p.a., CESIS S.p.a., C.T.O. S.p.a.; Efimservizi S.p.a.; Oto Breda Finanziaria S.p.a.; Oto Trasm S.p.a.; Sistemi e Tecnologie Speciali S.p.a.; Safim Leasing S.p.a. sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Nuova Breda Fucine S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa»;

«le liquidazioni coatte amministrative delle predette società sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa, rispettivamente, delle società Alumix S.p.a., Efimpianti S.p.a., Nuova Breda Fucine S.p.a.»;

«il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due commissari liquidatori in aggiunta a quelli in carica nelle società Efimpianti S.p.a. e Nuova Breda Fucine S.p.a.»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1995, n. 37, recante «Criteri e modalità per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti il collegio dei commissari liquidatori, nonché ai componenti il comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa»;

Visto il proprio decreto n. 355526 del 9 agosto 2001 di modifica gli articoli 1, 2 e 5 del citato decreto del 2 febbraio 1995, il quale stabilisce, tra l'altro, che:

«Per i membri e per il presidente dei Comitati di sorveglianza delle società Alumix S.p.a., Efimpianti S.p.a. e Nuova Breda Fucine S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, il compenso forfettario previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del 2 febbraio 1995, è elevato, rispettivamente, a L. 22.000.000 e a L. 32.000.000.»;

Visto il decreto n. 145100 del 29 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1997, n. 37, recante assoggettamento della società Alumix S.p.a. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del Collegio di liquidatori;

Visto il decreto n. 146395 del 3 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 1997, n. 80, recante «Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Alumix S.p.a., in Roma»;

Vista la lettera del 3 maggio 2002, n. CL 360/02, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha comunicato, ai fini del «ripristino della composizione originaria dell'Organo e della sua ordinaria operatività», che «con la improvvisa scomparsa della dott.ssa Marina Lombardo il comitato di sorveglianza di Alumix S.p.a. in l.c.a. si trova ad essere composto da soli due membri»;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione della dott.ssa Marina Lombardo;

Decreta:

La dott.ssa Cristina Moro, nata a Roma il 7 ottobre 1956, è nominata membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Alumix S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43/45, in sostituzione della dott.ssa Marina Lombardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A08999

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 aprile 2002.

Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
ALIMENTI E NUTRIZIONE - UFFICIO VI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;

Vista la decisione del Consiglio 90/424/CEE del 26 giugno 1990, relativa a talune spese del settore veterinario;

Vista la decisione del Consiglio 91/666/CEE dell'11 dicembre 1991, che stabilisce le riserve comunitarie di vaccino antiaftoso e indica le banche di antigene comunitarie, tra cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1992, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del 26 giugno 1990;

Vista la decisione della Commissione del 2 luglio 1992, n. 92/380/CEE che modifica l'elenco degli istituti e laboratori autorizzati a manipolare il virus dell'afta epizootica di cui alla direttiva 85/511/CEE;

Visto il decreto 7 luglio 1992 per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici e forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 91/685/CEE recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

Vista la decisione della Commissione del 22 febbraio 2001, n. 181/CE, recante modifica dell'allegato I della decisione 91/666/CEE del Consiglio, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica;

Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 3121 del bilancio del Ministero della salute;

Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantità necessarie di vaccini o antigeni, occorre stabilire le quantità di vaccini e antigeni che dovranno essere prodotte dagli Istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;

Decreta:

Art. 1.

Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della salute costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino.

L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 3121 del bilancio del Ministero della salute per l'anno 2002.

Art. 2.

Le modalità di produzione, di conservazione e di eventuale trasformazione dei singoli prodotti immunizzanti presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche nonché i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

Art. 3.

È incaricato della trasformazione di 642.663 dosi di antigene in vaccino contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia.

Il prezzo di cessione per la trasformazione delle suddette dosi di antigene in vaccino è fissato in 0,12 euro oltre IVA per dose che deve superare con esito favorevole i prescritti controlli.

È incaricato della produzione di 220.719 dosi di antigene contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia.

Il prezzo di cessione per la produzione delle suddette dosi di antigene è fissato in 0,18 euro oltre IVA per dose che deve superare con esito favorevole i prescritti controlli.

Il numero delle dosi di vaccino e di antigene devono essere pronte e disponibili secondo quanto indicato nei contratti di acquisto e dovranno essere pronte alle date indicate nei contratti medesimi.

Art. 4.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede a Brescia, è incaricato della conservazione e distribuzione di vaccino antiaftoso, per bovini e suini, nonché dell'eventuale trasformazione

degli antigeni virali per la produzione in tempi brevi di vaccino antiaftoso, messo a disposizione dalla Commissione europea secondo le procedure comunitarie.

Art. 5.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, produttore del vaccino antipestoso di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità nonché il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

Per l'aggiornamento del capitolato tecnico e l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della sanità impartire all'Istituto produttore le necessarie disposizioni.

Art. 6.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2 Salute, foglio n. 131

02A09048

ORDINANZA 18 giugno 2002.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di pratiche di clonazione umana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale è stato disposto, in attesa di un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente alla clonazione umana o animale;

Viste e le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2001), del 27 giugno 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 19 luglio 2001) di proroga della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997;

Vista la propria ordinanza del 21 dicembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2002) di proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di pratiche di clonazione umana;

Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani», con particolare riguardo al relativo art. 3;

Considerato, in particolare, che nell'art. 1 di detto Protocollo addizionale è vietato ogni intervento avente come scopo di creare un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto;

Considerato che è all'esame del Parlamento un testo legislativo unificato recante: «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», che investe anche tale aspetto;

Considerato che è all'esame del Parlamento un testo legislativo recante: «Delega al governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche» concernente il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 luglio 1998, L 213/13), che dichiara non brevettabili, per conclamati motivi d'ordine etico-giuridico i procedimenti di clonazione umana e di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, limitatamente al divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento finalizzata alla clonazione umana, in attesa della disciplina legislativa in merito;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 31 dicembre 2002 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997 limitatamente al divieto di pratiche di clonazione umana;

Ordina:

Art. 1.

1. Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza del 5 marzo 1997 recante il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento,

comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana, è prorogata al 31 dicembre 2002.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 263

02A09078

ORDINANZA 18 giugno 2002.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani e dell'ordinanza concernente il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale, in considerazione tra l'altro del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, è stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonché di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni altra forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;

Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303, del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2001), del 5 giugno 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 19 luglio 2001) di proroga della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997, nonché le proprie ordinanze del 25 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997) e del 10 ottobre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 17 novembre 1997) di integrazione della predetta ordinanza 5 marzo 1997;

Vista la propria ordinanza del 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2001) con la quale, è stato disposto, in attesa di una idonea disciplina di livello legislativo, il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani;

Vista la propria ordinanza del 18 dicembre2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 2001) di proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani e dell'ordinanza concernente il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani al 30 giugno 2002;

Considerato che la non ancora intervenuta definizione della disciplina legislativa, può comportare situazioni in grado di estendere in modo incontrollato se non ingannevole i casi di cessione di gameti od altro materiale genetico, determinando seri rischi per l'integrità della persona e più in generale, per la salute pubblica;

Considerato che in ordine ai centri tutti, pubblici e privati, individuati a seguito delle proprie citate ordinanze, emerge comunque la necessità di esercitare l'attività di controllo e vigilanza;

Considerato che è all'esame del Parlamento un testo legislativo unificato recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»;

Considerato che è all'esame del Parlamento un testo legislativo recante «Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche», concernente il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 30 luglio 1998, L 213/13), ove è previsto il divieto di utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali;

Considerato che l'importazione di gameti o di embrioni umani, anche per l'incertezza sull'applicazione delle norme di prevenzione della trasmissione dell'HIV/AIDS e di altri agenti patogeni nonché di patologie geneticamente trasmesse, costituisce potenziale rischio per la salute della donna e del nascituro;

Considerato il potenziale uso improprio degli embrioni suscettibile di verificarsi;

Ravvisata la necessità di salvaguardare ulteriormente la vita umana nel rispetto delle indicazioni riconosciute a livello internazionale;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della disciplina legislativa in merito;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 31 dicembre 2002 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997, nonché dell'ordinanza 25 luglio 2001;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 5 marzo 1997, recante divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti

ed embrioni umani o, comunque, di materiale genetico, è prorogata fino al 31 dicembre 2002, fermo restando l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati che praticano tecniche di procreazione medicalmente assistita di inviare le comunicazioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997.

2. L'efficacia dell'ordinanza 25 luglio 2001, recante il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani è prorogata al 31 dicembre 2002.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 264

02A09079

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo COIN, unità di Roma, viale Oceano Atlantico. (Decreto n. 31139).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo COIN, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 14 febbraio 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Gruppo COIN, con sede in Venezia, unità di Roma - viale Oceano Atlantico, per un massimo di 34 unità lavorative per il periodo dal 31 gennaio 2000 al 31 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 6 marzo 2000 con decorrenza 31 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08599

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo COIN, unità di Sanremo. (Decreto n. 31140).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo COIN, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 14 febbraio 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Gruppo COIN, con sede in Venezia, unità di Sanremo (Imperia), per un massimo di 44 unità lavorative per il periodo dal 31 gennaio 2000 al 30 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 2000 con decorrenza 31 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08600

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo COIN, unità di Mantova. (Decreto n. 31141).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo COIN, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 14 febbraio 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Gruppo COIN, con sede in Venezia, unità di Mantova, per un massimo di 19 unità lavorative per il periodo dal 7 febbraio 2000 al 31 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 2000 con decorrenza 7 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08601

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo COIN, unità di Roma, corso Francia. (Decreto n. 31142).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo COIN, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 14 febbraio 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Gruppo COIN, con sede in Venezia, unità di Roma - corso Francia, per un massimo di 18 unità lavorative per il periodo dal 31 gennaio 2000 al 19 marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 6 marzo 2000 con decorrenza 31 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08602

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo COIN, unità di Cagliari. (Decreto n. 31143).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo COIN, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 14 febbraio 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Gruppo COIN, con sede in Venezia, unità di Cagliari, per un massimo di 27 unità lavorative per il periodo dal 31 gennaio 2000 al 30 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 7 marzo 2000 con decorrenza 31 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08603

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo COIN, unità di Varese. (Decreto n. 31144).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo COIN, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 14 febbraio 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo COIN, con sede in Venezia, unità di Varese , per un massimo di 29 unità lavorative per il periodo dal 31 gennaio 2000 al 19 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 2000 con decorrenza 31 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08604

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.r.l. Editoriale, unità di Como. (Decreto n. 31145).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 31092 del 31 maggio 2002, con il quale e stata accertata la condizione di crisi aziendale, della ditta S.r.l. Editoriale;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale n. 31092 del 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Editoriale, sede in Como, unità di Como, per un massimo di 5 unità lavorative in CIGS, per il periodo dal 4 marzo 2002 al 3 settembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08605

DECRETO 6 giugno 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB Flexible Automation (Gruppo ABB), unità di Sesto San Giovanni e Trigolo. (Decreto n. 31146).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli artt. 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. ABB Flexible Automation (Gruppo ABB) tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 28640, datato 25 luglio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 28647 del 31 luglio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 6 settembre 1999, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 28640, datato 25 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB Flexible Automation (Gruppo ABB) con sede in Milano, unità di Sesto San Giovanni (Milano) per un massimo di 21 unità lavorative, Trigolo (Cremona) per un massimo di 13 unità lavorative, per il periodo dal 6 marzo 2000 al 5 settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 2000 con decorrenza 6 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08606

DECRETO 6 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SECOSIM in liquidazione, unità di Borgosatollo. (Decreto n. 31147).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 147/01 del 18 ottobre 2001 pronunciata dal tribunale di Brescia che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. SECOSIM in liquidazione;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 19 ottobre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SECOSIM in liquidazione, sede in Borgosatollo (Brescia), unità in Borgosatollo per un massimo di 24 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 ottobre 2001 al 18 ottobre 2002.

L' Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08607

DECRETO 6 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. TRA.ME, unità di Bareggio. (Decreto n. 31148).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 52 del 17 gennaio 2002 pronunciata dal tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. TRA.ME;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 25 gennaio 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. TRA.ME, sede in Bareggio (Milano), unità in Bareggio per un massimo di 17 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 gennaio 2002 al 24 gennaio 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08608

DECRETO 6 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.C.E., unità di Torino. (Decreto n. 31149).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 63 del 7 marzo 2002 pronunciata dal tribunale di Torino che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. F.C.E.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dall'8 marzo 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.C.E., sede in Milano, unità in Torino, per un massimo di 106 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 marzo 2002 al 7 marzo 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08609

DECRETO 6 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mox, unità di Novate Milanese e Vedano al Lambro. (Decreto n. 31150).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 44 del 22 marzo 2002 pronunciata dal tribunale di Monza (Milano) che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Mox;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 22 marzo 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mox, sede in Vedano al Lambro (Milano), unità in Novate Milanese per un massimo di una unità lavorativa, unità in Vedano al Lambro, per un massimo di 10 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 marzo 2002 al 21 marzo 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08610

DECRETO 6 giugno 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. K & M Industrie metalmeccaniche, unità di Palermo. (Decreto n. 31151).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000, della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuto di poter applicare il già richiamato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 317 in data 24 maggio 2001, con la quale il tribunale di Palermo ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. K & M Industrie metalmeccaniche;

Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 5 luglio 2001, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta società;

Visto il decreto in data 16 luglio 2001 del Ministro

delle attivtà produttive di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive in data 25 ottobre 2001 con il quale è stata autorizzata l'esecuzione del programma presentato dal commissario straordinario fino al 24 ottobre 2002;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della società in questione, con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 24 maggio 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 30180 del 27 luglio 2001 con il quale è stato concesso il predetto trattamento a decorrere dal 24 maggio 2001;

Visto il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di prorogare il predetto trattamento, ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. K & M Industrie metalmeccaniche, sede in Roma, unità in Palermo, per un massimo di 252 unità lavorative.

È prorogata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 maggio 2002 al 24 ottobre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08611

DECRETO 6 giugno 2002.

Modifica del numero di unità interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge, n. 863/1984, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.S. Società italiana sterilizzazioni, unità di Vittoria. (Decreto n. 31152).

II DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988 n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993 n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4 relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto direttoriale dell'8 ottobre 2001, n. 30401, con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, a seguito di stipula di un contratto di solidarietà in data 7 marzo 2001, in favore di cinquantuno lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.S. Società italiana sterilizzazioni con sede in Vittoria (Ragusa);

Considerato quanto rappresentato dall'I.N.P.S. con nota del 14 maggio 2002, nella quale si segnala la circostanza che oltre all'unità produttiva di Vittoria (Ragusa), interessata al contratto di solidarietà ed indicata nel citato decreto direttoriale dell'8 ottobre 2001, sono altresì interessate le unità di Fondi (Latina) e Albenga (Savona), non contemplate nel citato provvedimento;

Preso atto, come altresì evidenziato nella citata nota I.N.P.S. e riscontrato nella documentazione aziendale a supporto dell'istanza, che il numero complessivo di lavoratori interessati al trattamento in numero di 51 unità sono dislocati non solo nell'unità produttiva di Vittoria (Ragusa) ma anche nelle unità di Fondi (Latina) e Albenga (Savona) nel seguente modo:

unità di Vittoria (Ragusa) - trentatre dipendenti interessati al contratto;

unità di Fondi (Latina) - diciassette dipendenti interessati al contratto;

unità di Albenga (Savona) - un dipendente interessato al contratto;

Ritenuto, pertanto, di modificare il citato provvedimento dell'8 ottobre 2001, n. 30401, solo nella parte relativa alla descrizione delle unità produttive interessate al citato trattamento di integrazione salariale che, pertanto risultano essere, Vittoria (Ragusa);

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, il decreto direttoriale dell'8 ottobre 2001, n. 30401, relativo alla S.p.a. S.I.S. Società italiana sterilizzazioni, con sede in Vittoria (Ragusa), fermo restando quanto in esso disposto, viene modificato soltanto nella parte relativa alla descrizione delle unità produttive interessate al contratto di solidarietà che, pertanto, risultano essere Vittoria (Ragusa) con 33 dipendenti interessati al contratto; Fondi (Latina) con 17 dipendenti interessati e Albenga (Savona) con 1 dipendente interessato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08612

DECRETO 7 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IRIS Biomedica - Industria ricerca Sud, unità di Senise. (Decreto n. 31154).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 2/2002 del 5 aprile 2002 pronunciata dal tribunale di Lagonegro (Potenza) che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. IRIS Biomedica - Industria ricerca Sud;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 5 aprile 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IRIS Biomedica - Industria ricerca Sud, sede in Senise, unità in Senise, per un massimo di 21 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 aprile 2002 al 4 aprile 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08613

DECRETO 7 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.B.M. Victoria, unità di Cernusco sul Naviglio. (Decreto n. 31155).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 169/02 del 7 marzo 2002 pronunciata dal tribunale di Milano, che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. A.B.M. Victoria;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 7 marzo 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.B.M. Victoria, sede in Milano, unità in Cernusco sul Naviglio (Milano), per un massimo di 30 unità lavora-

tive è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 marzo 2002 al 6 marzo 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08614

DECRETO 7 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Filtex, unità di Tiarno di Sopra. (Decreto n. 31156).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la delibera della giunta regionale del Trentino-Alto Adige datata 25 febbraio 2002 con la quale la società S.c. a r.l. Filtex è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista l'istanza presentata dai liquidatori della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 25 febbraio 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Filtex, sede in Tiarno di Sopra (Trento), unità in Tiarno di Sopra, per un massimo di 21 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 febbraio 2002 al 24 febbraio 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08615

DECRETO 7 giugno 2002.

Variazione del numero dei lavoratori interessati al trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Pisano, unità di Salerno. (Decreto n. 31157).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 17 aprile 2002, n. 30928, con il quale è stata approvata la proroga complessa del programma di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Fonderie Pisano & C., con sede e unità produttiva in Salerno, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 9 settembre 2001;

Visto il decreto direttoriale datato 17 aprile 2002, n. 30941, di concessione della suddetta proroga, nel quale per mero errore materiale è stato indicato il numero delle unità interessate al provvedimento in 39 in luogo di 99, come espressamente riportato nella relazione del competente organo ispettivo del 20 novembre 2001;

Ritenuto, pertanto di modificare il numero dei lavoratori beneficiari del trattamento CIGS individuato con il predetto decreto direttoriale n. 30941 del 17 aprile 2002;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, fermo restando quanto disposto, con il decreto direttoriale n. 30941 del 17 aprile 2002, il numero dei lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale dell'unità di Salerno, così come individuato nel predetto decreto direttoriale, è modificato in 99 unità lavorative, anziché 39.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08616

DECRETO 7 giugno 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981, e ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Il Popolo, unità di Roma. (Decreto n. 31158).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 24 maggio 2001 n. 29893, con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale della società Il Popolo S.r.l., di Roma, per il periodo dal 5 marzo 2001 al 4 marzo 2003 in favore di 5 lavoratori poligrafici interessati al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui 2 prepensionabili;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2001, n. 30550, con il quale è stato annullato il precedente decreto ministeriale n. 29893 del 24 maggio 2001 limitatamente al periodo 6 agosto 2001/4 marzo 2003 ed è stata successivamente accertata la modifica della condizione di crisi aziendale della società in parola per il suddetto periodo ai fini della concessione del trattamento CIGS e del pensionamento anticipato per 9 lavoratori poligrafici;

Visto il decreto direttoriale datato 7 dicembre 2001 n. 30570 con il quale è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché il trattamento di pensionamento anticipato, in favore di complessivi 9 lavoratori poligrafici, di cui 4 prepensionabili, per il periodo dal 6 agosto 2001 al 4 marzo 2002;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori interessati;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione dei citati trattamenti;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della modifica della condizione di crisi aziendale intervenuta con il decreto ministeriale n. 30550 del 30 novembre 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 9 il contingente di lavoratori prepensionabili per il periodo dal 6 agosto 2001 al 4 marzo 2003, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Il Popolo, sede legale in Roma, unità di Roma, per un massimo di 5 unità lavorative in CIGS (5 prepensionabili) per il periodo dal 5 marzo 2002 al 4 marzo 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08617

DECRETO 7 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Dublo, unità di Latina Scalo. (Decreto n. 31159).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Nuova Dublo, inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 14 marzo 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 14 febbraio 2002 e 29 aprile 2002 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 25 febbraio 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile applicato — a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 82 unità, su un organico complessivo di 96 unità;

Considerato, che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 25 febbraio 2002 al 24 febbraio 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina Scalo (Latina), unità di Latina Scalo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabili-

sce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 82 unità, su un organico complessivo di 96 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Dublo a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08618

DECRETO 7 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Gino Pompeii Di Valeriano S. & C., unità di Formia. (Decreto n. 31160).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.a.s. Gino Pompeii Di Valeriano S. & C., inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 28 maggio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 14 marzo 2002 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 20 marzo 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria manifatturiera applicato — a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 235 unità, di cui 5 da 30 ore settimanali a 18,75 ore medie settimanali, 1 da 25 ore a 18,75 ore medie settimanali e 66 da 20 ore a 12,50 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 236 unità;

Considerato, che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 20 marzo 2002 al 19 marzo 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Gino Pompeii Di Valeriano S. & C., con sede in Formia (Latina), unità di Formia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo

di lavoratori pari a 235 unità, di cui 5 da 30 ore settimanali a 18,75 ore medie settimanali, 1 da 25 ore a 18,75 ore medie settimanali e 66 da 20 ore a 12,50 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 236 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Gino Pompeii Di Valeriano S. & C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4 art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08619

DECRETO 7 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.M.A., unità di Monza. (Decreto n. 31161).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. C.I.M.A. inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 13 maggio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 15 aprile 2002 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 2 maggio 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico applicato — a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 52 unità, su un organico complessivo di 72 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 2002 al 1° maggio 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.M.A., con sede in Busnago (Milano), unità di Monza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 52 unità, su un organico complessivo di 72 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.M.A. — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08620

DECRETO 19 giugno 2002.

Rettifica delle tariffe di facchinaggio per la provincia di Forlì.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FORLÌ

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;

Visto l'accordo sul costo del lavoro del 3 luglio 1993 (schema di protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'Organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la circolare del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70 del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia dei lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Sentite le parti sociali interessate nelle riunioni del 14 marzo 2002 e del 17 giugno 2002 presso la direzione provinciale del lavoro, le quali hanno ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe di facchinaggio precedentemente determinate con decreto direttoriale n. 26921 del 6 dicembre 2001;

Esaminate le tariffe determinate nelle altre realtà provinciali della regione Emilia-Romagna;

Considerata la particolarità e peculiarità del tessuto socio-economico produttivo della provincia di Forlì-Cesena e degli sviluppi occupazionali così come risultano dalle indagini congiunturali predisposte dalla camera di commercio, industria e artigianato provinciale;

Ritenuto necessario rinviare l'aggiornamento delle tariffe per l'anno 2003 in base alle successive rilevazioni degli elementi aggiuntivi scaturenti entro il 31 dicembre 2002 previo ulteriore consultazione delle Parti sociali;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2002, di rettificare le precedenti tariffe dei lavori di facchinaggio che vengono così determinate:

1) *tariffe al quintale:* le tariffe precedentemente in vigore vengono aumentate del 3,74%, applicando compensi diversificati rapportati alle diverse tipologie merceologiche (vedere allegato da A1 a A5);

2) *tariffe in economia:* quando non sia possibile l'applicazione delle tariffe di cui al punto 1) i lavori potranno essere affidati in economia con la corresponsione ai facchini (riuniti o meno in carovane, cooperative ect. ...) dei seguenti compensi orari:

dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002 € 15,50 (L. 30.012);

tariffe a cottimo dal 1° luglio 2002 aumento del 3,74%.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed inviato agli Enti interessati.

Forlì, 19 giugno 2002

Il direttore provinciale: DALMONTE

02A09011

DECRETO 25 giugno 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970, n. 639 di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riguardante la composizione dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto n. 8/98 del 25 maggio 1998 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Pavia, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale;

Esperiti gli accertamenti istruttori previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970, n. 639, dai quali è emerso che i settori economici interessati all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono: l'industria comprensiva dei vari rami di attività, l'agricoltura, il credito e le assicurazioni, l'artigianato, il commercio e i servizi;

Atteso che i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi devono essere nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che i criteri per la valutazione del grado di rappresentatività sono in concorso fra di loro e sono riferiti alla consistenza numerica dei soggetti rappresentati, alla partecipazione ai fini della formazione e stipula di contratti collettivi di lavoro, alla partecipazione e risoluzione di vertenze di lavoro individuali, plurime e collettive, alla rilevanza degli insediamenti produttivi e alla complessità delle strutture organizzate;

Preso atto che nella riunione convocata, come previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970, sono stati confermati i dati relativi alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nel territorio della provincia di Pavia;

Preso atto che l'ABI (Associazione bancaria italiana), convocata, non si è presentata per la conferma dei dati relativi alla propria rappresentatività nella provincia di Pavia;

Preso atto che l'ASCOM (Associazione commercianti della provincia di Pavia), è fortemente rappresentativa nel territorio della provincia di Pavia;

Individuate le Associazioni di categoria sulla scorta dei criteri di cui sopra;

Viste le relative designazioni da parte delle associazioni interessate;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, con il quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha disposto l'unificazione degli uffici periferici e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro con le funzioni già proprie degli ex ispettorati del lavoro e uffici del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

È ricostituito, come segue, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, il comitato provinciale I.N.P.S. per il quadriennio 25 giugno 2002-24 giugno 2006, così come previsto dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88:

1) sig. Spunton Giovanni;

2) sig. Pozzati Alberto;

3) sig. Cols Pascale;

4) sig. Righini Paolo;

5) sig. Marozzi Luigi;

6) sig. Signorelli Mario;

7) sig. Vecchio Mario;

8) sig. Morandi Walter;

9) sig. Focetola Martino,

designati dalla C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dei settori industria, agricoltura, credito ed assicurazioni, commercio e servizi;

10) sig. Bacchella Giancarlo, designato in rappresentanza dei lavoratori del Credito dal Sindacato autonomo bancari della provincia di Pavia;

11) dott. Catenacci Eugenio, designato in rappresentanza dei dirigenti d'azienda dal Sindacato associazione dirigenti aziende industriali della provincia di Pavia;

12) rag. Gilardoni Giacomino, designato in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria dall'Unione degli industriali della provincia di Pavia;

13) sig. Nieto Luciano, designato in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura dall'Unione agricoltori della provincia di Pavia;

14) dott. Bandinu Paolo, designato in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio dall'Associazione commercianti della provincia di Pavia;

15) sig. Corbella Massimo, designato in rappresentanza dei lavoratori autonomi dell'artigianato congiuntamente dall'Associazione artigiani della provincia di Pavia e dalla Confartigianato della Lomellina;

16) sig. Covre Paolo, in rappresentanza dei lavoratori autonomi del commercio, designato dall'Associazione commercianti della provincia di Pavia;

17) sig. Beltrami Angelo, in rappresentanza dei lavoratori autonomi dell'agricoltura designato dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Pavia;

18) il direttore della direzione provinciale del lavoro di Pavia;

19) il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Pavia;

20) il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Pavia.

Il comitato, così come sopra composto, avrà durata di quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è incaricato dell'esecuzione.

Pavia, 25 giugno 2002

Il direttore provinciale: MENEGATTI

02A09012

DECRETO 25 giugno 2002.

Ricostituzione della speciale commissione per gli esercenti attività commerciali in seno al comitato I.N.P.S. di Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il comma 2 dell'art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto il proprio decreto n. 14/2002 del 25 giugno 2002 con il quale è stato costituito il comitato provinciale I.N.P.S. per il quadriennio 25 giugno 2002-24 giugno 2006;

Visto il decreto n. 10/98 del 25 maggio 1998 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Pavia con il quale è stata ricostituita in seno al comitato provinciale I.N.P.S. la speciale commissione per gli esercenti attività commerciali ex art. 46, p. 3 della legge n. 88 del 9 marzo 1989:

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione della stessa per il decorso quadriennio;

Esperiti gli accertamenti istruttori in ordine alla rappresentatività delle associazioni di categoria;

Decreta:

È ricostituita, come segue, la speciale commissione per gli esercenti attività commerciali prevista dall'art. 46, p. 3 della legge n. 88 del 9 marzo 1989:

1) sig. Covre Paolo, presidente;

2) sig. Longo Giuseppe - Confesercenti, A.P.E.P. - Associazione provinciale esercenti Pavesi;

3) sig Pioltini Giuseppe - Associazione commercianti della provincia di Pavia;

4) sig. Gatti Virginio - Associazione commercianti della provincia di Pavia;

5) Sig. Portalupi Ernesto - Associazione commercianti della provincia di Pavia;

6) il direttore della direzione provinciale del lavoro di Pavia;

7) il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Pavia;

8) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Pavia.

La commissione, così come sopra composta, avrà durata di quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il dirigente della sede provinciale I.N.P.S. è incaricato di darne esecuzione.

Pavia, 25 giugno 2002

Il direttore provinciale: MENEGATTI

02A09013

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 giugno 2002.

Diniego dell'abilitazione all'«Istituto di psicoterapia dinamica», ad istituire e ad attivare nella sede di Cagliari corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il decreto in data 8 gennaio 2001 di diniego del riconoscimento all'Istituto di psicoanalisi ad istituire e ad attivare nella sede di Cagliari corsi di specializzazione in psicoterapia;

Vista la reiterazione dell'istanza e le successive integrazioni presentate dall'«Istituto di psicoterapia dinamica», con sede in Cagliari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 17 maggio 2002, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'Istituto richiedente, evidenziando che dalla documentazione presentata dall'Istituto non si rilevano significative modificazioni dei modelli teorici necessari a giustificare la presentazione di una nuova domanda;

Ritenuto che per motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto Istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse nel parere contrario in premessa evidenziato della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 5 dello stesso provvedimento, avanzata dall'«Istituto di psicoterapia dinamica», con sede in Cagliari è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A09000

DECRETO 26 giugno 2002.

Abilitazione all'istituto «Associazione scuola di psicoterapia cognitiva - SPC» ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Grosseto, Ancona e Verona corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2002, con il quale l'Istituto «Associazione scuola di psicoterapia cognitiva - SPC» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Roma, Napoli e Reggio Calabria per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989:

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1 del richiamato regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Associazione scuola di psicoterapia cognitiva - SPC» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alle sedi periferiche di Ancona, Grosseto e Verona;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 22 marzo 2002;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Associazione scuola di psicoterapia cognitiva - SPC» è abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Grosseto, Ancona e Verona, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno e per ciascuna sede è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A09002

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 giugno 2002.

Modificazione all'appendice «B» al decreto ministeriale 22 luglio 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti, entrati in vigore con procedura automatica ai sensi dell'art. VIII della Convenzione stessa;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, così come modificato con legge 23 dicembre 1996, n. 647, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 7 novembre 1995 con il quale il Comandante generale delle capitanerie di porto è delegato ad attuare i programmi definiti dal Ministero adottandone i relativi progetti;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1991 recante le «Norme di sicurezza per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi» (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 12 ottobre 1991);

Ritenuto di dover procedere con urgenza alla revisione della scheda relativa al materiale denominato - Silicomanganese - di cui alla pag. 101 - Tabella «B» - del predetto decreto ministeriale, per allinearla alla disciplina internazionale dettata dal Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes (BC Code) - adottato dall'Assemblea IMO con Risoluzione A.434(XI);

Decreta:

Articolo unico

Alla pag. 101 - Appendice B - del decreto ministeriale 22 luglio 1991, la tabella relativa al materiale denominato - Silicomanganese - è abrogata e sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2002

Il comandante generale: SICUREZZA

ALLEGATO

MODIFICAZIONE ALLL'APPENDICE «B» DEL DECRETO MINISTERIALE 22 LUGLIO 1991 RECANTE «NORME DI SICUREZZA PER IL TRASPORTO MARITTIMO ALLA RINFUSA DI CARICHI SOLIDI».

SILICOMANGANESE

(Con profilo di pericolosità conosciuto, oppure conosciuto per sviluppare gas) (Con un contenuto in silicio pari al 25% o superiore).

N. BC: 060;

Classe IM-O: MHB;

MFAG: 601, 605;

Fattore approssimato di stivaggio (m^3/t): da 0,18 a 0,26;

EmS: B2;

MFAG: 601, 605.

Proprietà: a contatto con acqua, alcali o acidi può sviluppare idrogeno, gas infiammabile; può anche produrre fosfina e arsina, gas altamente tossici.

Osservazioni: prima dell'imbarco il produttore o il caricatore devono presentare un certificato attestante che, dopo la sua produzione, il materiale è stato immagazzinato al coperto ma, per un periodo non inferiore a tre giorni prima dell'imbarco, è stato esposto all'aria aperta.

Separazione e norme di stivaggio: la separazione deve essere effettuata come prescritto per le materie della Classe 4.3 «Separato da» derrate alimentari e da tutti i liquidi della Classe 8. Può essere caricato soltanto in condizioni di tempo asciutto. Tenere all'asciutto. Il prodotto deve essere stivato in uno spazio per il carico ventilato meccanicamente.

Norme particolari: la ventilazione deve essere tale che nessuna fuga di gas possa raggiungere i locali di alloggio sopra o sotto il ponte.

02A09001

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 1° luglio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di La Spezia - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 12 giugno 2002 dalle ore 11 alle ore 12,30 per assemblea del personale.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia ha comunicato, con nota n. 1123 del 7 giugno 2002, la chiusura al pubblico il giorno 12 giugno 2002 dalle ore 11 alle ore 12,30 per assemblea del personale.

La procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. 260/2002 del 13 giugno, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Referimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 1° luglio 2002

Il direttore regionale: VIOLA

02A09009

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 26 giugno 2002.

Modificazione della disciplina avente ad oggetto l'imposizione, l'esazione e la gestione del gettito delle componenti tariffarie A2, A3, A5, A6. (Deliberazione n. 124/02).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 giugno 2002,

Premesso che:

con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2001, n. 228/01, è stato approvato il testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica riportato nell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01, pubblicato nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 (di seguito: testo integrato);

la parte III del testo integrato reca le disposizioni disciplinanti l'imposizione, l'esazione e la gestione del gettito delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

il comma 34.2 del testo integrato prevede sei componenti tariffarie denominate A2, A3, A4, A5, A6, A7 (di seguito: le componenti tariffarie); e che, in particolare, la componente tariffaria A3, è finalizzata, tra l'altro, alla copertura degli oneri sostenuti dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

la componente tariffaria A3 alimenta il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate che viene utilizzato per coprire, ai sensi del comma 42.1, del testo integrato, la differenza tra i costi sostenuti dal Gestore della rete per l'acquisto di energia elettrica ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'art. 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonché, ai sensi del successivo comma 43.2 del medesimo testo integrato, le residue competenze, relative a periodi precedenti il 1° gennaio 2001, inerenti le quote del prezzo di cessione di cui al secondo e al terzo capoverso del punto *A*, titolo IV del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, nonché i contributi alle

imprese produttrici-distributrici di cui alla lettera *B*, titolo IV del medesimo provvedimento, al netto della quota convenzionalmente a carico del conto costi energia;

ai sensi dell'art. 42 del testo integrato, i contributi per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete per la gestione delle compravendite di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'art. 3, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/1999, a valere sul gettito generato dalla componente A3, sono stati estesi all'anticipazione di importi volti a compensare lo sbilancio che, in conseguenza degli effetti di cui al precedente alinea, si produca sul conto IVA del medesimo Gestore con connesso obbligo di questo a riversare alla cassa conguaglio per il settore elettrico gli importi percepiti dall'amministrazione finanziaria a fronte del credito di imposta in tal modo maturato;

le componenti tariffarie, con eccezione della sola componente tariffaria A7 sono attualmente applicate come maggiorazioni ai corrispettivi per il servizio di trasporto erogato ai clienti finali e come maggiorazioni ai corrispettivi per il servizio di trasporto fornito a imprese distributrici, limitatamente agli usi finali delle stesse;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 027 del 30 gennaio 1997;

il decreto legislativo n. 79/1999;

Visti:

il testo integrato;

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 13 febbraio 2002 (di seguito: deliberazione n. 317/01), recante l'adozione di condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e di direttiva in materia di facoltà di recesso dai contratti di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, entrambe contenute nell'allegato *A* alla medesima deliberazione;

la deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2002, recante modificazioni e integrazioni della deliberazione n. 317/01, e in particolare l'allegato *A* alla medesima deliberazione risultante dalla integrazione delle suddette modificazioni e integrazioni nell'allegato *A* alla deliberazione n. 317/01 (di seguito: condizioni transitorie del servizio di dispacciamento);

la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 66/02, pubblicata nel sito Internet dell'Autorità il 23 aprile 2002, recante l'approvazione degli schemi di contratto-tipo di cui all'art. 3.1, comma 3.1.1, condizioni transitorie del servizio di dispacciamento (di seguito: deliberazione n. 66/02);

Considerato che:

l'entrata in operatività, nell'anno 2002, di nuova capacità di generazione ammessa al regime di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 determina un aumento della quantità di energia elettrica che il Gestore della rete, ai sensi del medesimo articolo, è tenuto a ritirare, con il conseguente incremento dello sbilancio economico tra i costi di acquisto della suddetta energia elettrica incentivata e i ricavi derivanti dalla vendita della medesima energia elettrica;

la situazione congiunturale dei primi mesi dell'anno 2002, con particolare riferimento allo sfavorevole andamento idrologico che ha, di fatto, ridotto la producibilità degli impianti di generazione idroelettrici installati sul territorio nazionale, ha fortemente condizionato gli effetti dell'applicazione del regime della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici (cosiddetta estrazione della rendita idroelettrica); e che detta situazione ha ridotto il gettito della componente A7 imposta ai titolari di impianti idroelettrici quale adeguamento dei corrispettivi dagli stessi dovuti al Gestore della rete per il servizio di trasporto;

in conseguenza di quanto descritto negli alinea precedenti, si è venuta a determinare un consistente incremento dell'esposizione del Gestore della rete in relazione agli oneri commerciali e fiscali rivenienti dalle compravendite di energia elettrica cui è tenuto ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 e, conseguentemente, del peso delle prestazioni patrimoniali imposte agli utenti del servizio di accesso e di uso della rete di trasmissione nazionale;

il Gestore della rete, secondo le disposizioni del testo integrato, pur qualificato come esercente, in regime di concessione esclusiva, del servizio di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, non eroga direttamente detto servizio ai clienti finali; e che, di conseguenza, il Gestore della rete non ha rapporti commerciali con detti clienti che remunerano il servizio di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale versando all'impresa distributrice territorialmente competente un corrispettivo che comprende una componente a remunerazione dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale da questa sostenuti;

la disciplina delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento comprende, tra l'altro, la regolazione delle condizioni economiche e, in particolare,

all'art. 5, commi 5.1, 5.2 e 5.4, dei corrispettivi per il bilanciamento dovuti dai clienti del mercato libero al Gestore della rete rispettivamente per ciascun punto di prelievo nell'ambito di uno specifico rapporto contrattuale acceso in esito alla stipula di un contratto da predisporre, ai sensi dell'art. 2.4 delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento, in applicazione dello schema approvato dall'Autorità con la deliberazione n. 66/02;

la disciplina di cui al precedente alinea e la disciplina delle condizioni economiche del servizio di trasporto integrano il regime dei corrispettivi per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale che l'Autorità definisce ai sensi dell'art. 3, comma 10 del decreto legislativo n. 79/1999, tale definizione comprendendo, ai sensi del successivo comma 11, anche la fissazione delle componenti tariffarie di adeguamento dei medesimi corrispettivi ai fini della copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

il comma 34.2 del testo integrato prevede che le componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6 si applicano come maggiorazioni ai:

a) corrispettivi del servizio di trasporto di cui alla parte II, titolo 2, sezione 1 e titolo III, sezione 2, della medesima parte;

b) corrispettivi del servizio di trasporto di cui alla parte II, titolo 2, sezione 2, limitatamente agli usi finali delle imprese distributrici;

la componente tariffaria A4, è finalizzata alla perequazione, in capo alle imprese distributrici, dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto 26 gennaio 2000;

Ritenuta l'opportunità:

di contenere l'onere per il finanziamento delle finalità sottese alla imposizione della componente tariffaria A3, da un lato, rendendo la gestione del gettito generato dall'imposizione di detta componente tariffaria più aderente alle finalità cui è vincolato e, dall'altro, attraverso modifiche del sopra richiamato regime delle componenti tariffarie che creino le condizioni per una più efficiente gestione degli oneri fiscali generati dall'attività di compravendita dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;

di prevedere che, per quanto riguarda i clienti del mercato libero, le componenti tariffarie A2, A3, A5 e A6 non siano applicate come maggiorazione ai corrispettivi del servizio di trasporto versati da questi ultimi all'impresa distributrice per ambito territoriale di competenza, ma ai corrispettivi per il bilanciamento erogato agli stessi clienti dal Gestore della rete, ferma restando l'invarianza del carico complessivo e relativo risultante dall'imposizione sulla generalità dei clienti finali, come regolato dalle determinazioni dell'Autorità;

di prevedere che il Gestore della rete possa trattenere, a titolo di acconto sui versamenti ad esso dovuti ai sensi del comma 42.6 del testo integrato, il gettito generato dall'imposizione della componente tariffaria A3 nei termini di cui al precedente alinea;

di prevedere, inoltre, in capo alla cassa conguaglio, la facoltà di delegare alle imprese distributrici il versamento diretto al Gestore della rete di una percentuale del gettito della componente A3 dalle stesse riscossa, definita dalla stessa cassa in relazione alle esigenze di gettito poste dalla erogazione dei contributi di cui al comma 42.3 del testo integrato;

Delibera:

Art. 1.

Modificazioni del testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica

1.1. Il testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, e riportato nell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 novembre 2001, n. 262/01, pubblicato nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 (di seguito richiamato come il testo integrato), è modificato come segue:

a) all'art. 34 è inserito un comma 34.3.1 formulato come segue: «34.3.1. Ai fini della applicazione delle componenti tariffarie di cui al comma 34.2, lettere *a), b), d)* ed *e)* i corrispettivi di cui al comma 34.3, lettera *a)*, sono solo quelli dovuti dai clienti del mercato vincolato»;

b) all'art. 40 è inserito un comma 40.5 formulato come segue: «40.5. La cassa è autorizzata a delegare agli esercenti che percepiscono i corrispettivi di cui al comma 34.3.1 il versamento al Gestore della rete, a titolo di acconto sui versamenti ad esso dovuti ai sensi del comma 42.6, di una percentuale del gettito della componente tariffaria A3 fissata dalla stessa cassa, tenuto conto delle spettanze dei soggetti aventi diritto ai contributi gravanti sul conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate».

Art. 2.

Modificazione delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento

2.1. Le condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica di cui all'allegato *A* della deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2002 (di seguito richiamato come allegato *A)*, sono modificate mediante inserimento nell'art. 5 di un comma 5.7 formulato nel modo seguente: «5.7 Ai corrispettivi di cui ai commi 5.1, lettera *a)*, 5.2, lettera *a)* e 5.4 si applica, come maggiorazione, le componenti tariffarie di cui al comma 34.2 lettere *a), b), d)* ed *e)* del testo integrato. Il Gestore della rete è autorizzato a trattenere, a titolo di acconto sui versamenti ad esso dovuti ai sensi del comma 42.6 del testo integrato, il gettito generato dall'imposizione della componente A3 nei termini di cui al presente comma. L'ammontare della trattenuta può essere ridotto dalla cassa in relazione alle esigenze di cui al comma 42.2 del testo integrato.».

Art. 3.

Pubblicazioni e entrata in vigore

3.1. Il testo integrato e l'allegato *A*, nelle versioni risultanti dalle modificazioni approvate con il presente provvedimento, sono pubblicati nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

3.2. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal 1° luglio 2002.

Milano, 26 giugno 2002

Il presidente: RANCI

02A09014

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2002)**, coordinato con la legge di conversione 11 luglio 2002, n. 140** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Differimento termini ossigeno disciolto

1. *Il termine per l'applicazione della disciplina* prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è *differito* al 31 dicembre 2003.

1-bis. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, reca: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione».

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 141, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):

«4. Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le autorità istituite per gli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, le province, predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'art. 11, comma 3, della medesima legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ove le predette autorità e province risultino inadempienti, sono sostituite, anche ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle giunte regionali, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A09120

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di San Pietro Infine (Caserta) con deliberazione n. 34 del 13 ottobre 2001, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2002 il dott. Goliardo Miniati è stato nominato ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Thiesi (Sassari) con deliberazione n. 39 del 3 novembre 2001, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2002 il dott. Ignazio Buccoli è stato nominato ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

02A08152-02A08155

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di Credito cooperativo di Cervino e Durazzano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Cervino.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 giugno 2002, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di Credito cooperativo di Cervino e Durazzano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Cervino (Caserta), è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo massimo di sei mesi.

02A09047

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Pistoia Credito cooperativo, società cooperativa a responsabilità limitata, in Pistoia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 20 giugno 2002, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Pistoia Credito Cooperativo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pistoia, e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

02A09004

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 11 luglio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9836
Yen giapponese	115,43
Corona danese	7,4279
Lira Sterlina	0,63790
Corona svedese	9,2757
Franco svizzero	1,4673
Corona islandese	85,17
Corona norvegese	7,2850
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57813
Corona ceca	29,275
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,10
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,5918
Lira maltese	0,4151
Zloty polacco	4,0965
Leu romeno	32537
Tallero sloveno	226,1610
Corona slovacca	44,651
Lira turca	1649000
Dollaro australiano	1,7660
Dollaro canadese	1,5001
Dollaro di Hong Kong	7,6719
Dollaro neozelandese	2,0470
Dollaro di Singapore	1,7240
Won sudcoreano	1160,11
Rand sudafricano	9,9184

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A09170

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla ditta Torelli Enzo & figli, S.n.c. di Maurizio e Alberto Torelli, in Parma, all'apertura di succursale di magazzino generale.

Con decreto ministeriale 14 giugno 2002 la ditta Torelli Enzo & figli, S.n.c. di Maurizio e Alberto Torelli, con sede in Parma - Via Nuova di Coloreto n. 17/A è autorizzata all'apertura di una succursale di magazzino generale nello stabilimento sito in via San Bernardino a Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

02A09010

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di Pistoia Credito Cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», in Pistoia.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 25 giugno 2002, ha nominato il sig. dott. Severino Giangrande commissario straordinario ed i signori prof. avv. Gianluca Brancadoro, dott. Italo Neglia e dott. Roberto Tedeschi componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di Pistoia Credito Cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», con sede in Pistoia, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 giugno 2002.

02A09005

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della «Banca di Pistoia Credito Cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», con sede in Pistoia, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 27 giugno 2002 tenuta dal comitato di sorveglianza della «Banca di Pistoia Credito Cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», con sede in Pistoia - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 giugno 2002 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. *a)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - il prof. avv. Gianluca Brancadoro è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. *b)*, del citato testo unico.

02A09006

REGIONE PUGLIA

Variante al P.R.G. per ampliamento cimitero e realizzazione parcheggio a Tuturano

«La giunta della regione Puglia con atto n. 563 del 14 maggio 2002 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, ai sensi della legge regionale n. 56/80, la variante al P.R.G. del comune di Brindisi, adottato con delibera del consiglio comunale n. 164 del 16 ottobre 2000 riguardante l'ampliamento del cimitero e realizzazione di parcheggio a Tuturano».

02A08165

Variante allo strumento urbanistico generale vigente (variante al P.R.G. di adeguamento alla legge regionale 56/80) per cambio di destinazione della zona del mattatoio comunale e aree pertinenziali.

«La giunta della regione Puglia con atto n. 564 del 14 maggio 2002 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, ai sensi della legge regionale n. 56/80, la variante alla variante P.R.G. vigente del comune di Alberobello, adottato con delibera del consiglio comunale n. 36 del 2 marzo 1999 relativa al cambio di destinazione della zona contenente il mattatoio comunale ed aree pertinenziali».

02A08166

Approvazione definitiva del piano regolatore generale - legge regionale n. 56/80

«La giunta della regione Puglia con atto n. 569 del 14 maggio 2002 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente, ai sensi della legge regionale n. 56/80, il piano regolatore generale del comune di Mattinata (Foggia).

02A08167

Approvazione definitiva del piano regolatore generale - legge regionale n. 56/80 - delibere del consiglio comunale n. 64 del 14 novembre 1991 e n. 31 del 24 luglio 1998.

«La giunta della regione Puglia con atto n. 613 del 14 maggio 2002 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente, ai sensi della legge regionale n. 56/80, il piano regolatore generale del comune di Rodi Garganico (Foggia) di cui alle delibere del consiglio comunale n. 64 del 14 novembre 1991 e n. 31 del 24 luglio 1998.

02A08168

COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Albisola Superiore (provincia di Savona) ha adottato il 27 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote e le detrazioni per l'abitazione principale vigenti per l'anno 2001, nelle misure di seguito elencate:

1.1) aliquota ordinaria, 6,6 per mille, per: alloggi locati con regolare contratto registrato in ragione dei mesi nei quali l'alloggio ricade nella suddetta fattispecie (un periodo pari o superiore a giorni 15 si computerà come mese intero); per: unità immobiliari diverse dalle abitazioni (negozi; magazzini; cantine e garage che non siano pertinenze dell'abitazione principale; ecc.);

1.2) aliquota ridotta, 5,5 per mille, per: unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, le abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari, in oggi A.R.T.E.; per: abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito, ai parenti in linea retta o collaterale fino al primo grado (genitori, figli, fratelli/sorelle), agli affini, sempre entro il primo grado (suocero/a, genero/nuora, cognato/cognata) ed ai coniugi legalmente separati, che le occupino quali loro abitazioni principali; per: pertinenze dell'abitazione principale;

1.3) aliquota ridotta, 6 per mille, per: abitazioni locate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, ossia locate a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo stipulato

in sede locale in data 3 agosto 2000 fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori e successivamente depositato presso il comune (contratti-tipo);

1.4) aliquota maggiorata, 7 per mille, per: abitazioni possedute dal soggetto passivo che:

non siano locate, o, nel caso di affitti stagionali, che siano temporaneamente non locate (quindi utilizzo dell'aliquota del 7 per mille per i mesi nei quali non sono locate);

a disposizione ma da un periodo inferiore ai due anni, si confronti a riguardo quanto precisato nel punto seguente 1.5);

occupate dai coniugi non legalmente separati e dai parenti ed affini non rientranti nelle categorie di cui al punto 1.2);

non rientranti nella casistica prevista per l'applicazione dell'aliquota ridotta.

1.5) aliquota maggiorata, 9 per mille, per: abitazioni possedute dal soggetto passivo in aggiunta all'abitazione principale, non locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ai sensi della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 4, ed a tal fine saranno considerati i due anni solari precedenti.

2. di confermare, per l'anno 2002, la detrazione per abitazione principale vigente per l'anno 2001 nella misura di € 113,62 (lire 220.000), confermando che tale detrazione è applicabile sia alle abitazioni principali che alle abitazione concesse in uso gratuito ai soggetti di cui al punto 1.2);

(Omissis).

02A09026

COMUNE DI ARCENE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Arcene (provincia di Bergamo) ha adottato il 15 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare, per le ragioni e con le finalità in premessa esposte, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 4,5 per mille;

b) unità immobiliari non locate, 7 per mille;

c) altre unità immobiliari, 7 per mille;

d) terreni agricoli, 7 per mille;

e) aree edificabili, 7 per mille.

2. di determinare, per l'anno 2002, in lire 200.000 (duecentomila) la detrazione per l'abitazione principale;

(Omissis).

02A09027

COMUNE DI CARONA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Carona (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille;

Di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura di € 142,00, dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

02A09028

COMUNE DI CUSTONACI

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Custonaci (provincia di Trapani) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. L'aliquota I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2002 è stabilita nella misura del 6 per mille. Detta aliquota è elevata al 7 per mille esclusivamente per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

02A09029

COMUNE DI ISCHIA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Ischia (provincia di Napoli) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 2002:

aumentare l'aliquota dell'imposta al 7 per mille per l'abitazione principale;

confermare l'aliquota dell'imposta al 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari ed i terreni;

2. stabilire, pertanto, un'unica aliquota del 7 per mille per tutte le unità immobiliari ed i terreni.

3. confermare a lire 400.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

4. confermare la detrazione per abitazione principale a lire 500.000 ai portatori di handicap con attestato di invalidità civile. È inteso che tale detrazione si applica in tutti i casi in cui è presente nel nucleo familiare (stato di famiglia) del soggetto di imposta un portatore di handicap.

5. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

02A09030

COMUNE DI META

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Meta (provincia di Napoli) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Aliquota ordinaria, 7 per mille.

Aliquota per abitazione principale, 6 per mille.

Detrazione per abitazione principale, € 103,29 (lire 200.000).

(Omissis).

02A09031

COMUNE DI PELLEZZANO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Pellezzano (provincia di Salerno) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. Di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille.

2. Di fissare in € 103,29 la detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992.

3. L'imposta è ridotta del 50% per le categorie di soggetti in situazoni di particolare disagio sociale ed economico, con delibera del competente organo comunale. «I portatori di handicap con invalidità pari al 100% sono esentati dal pagamento dell'I.C.I. per l'abitazione principale in cui hanno la dimora abituale; tale esenzione si estende ai soggetti d'imposta., proprietari dell'immobile in cui convive abitualmente il portatore di handicap evente detta invalidità».

(Omissis).

02A09032

COMUNE DI PIOMBINO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Piombino (provincia di Livorno) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. Di stabilire le aliquote I.C.I. valevoli per l'anno fiscale 2001 nelle seguenti misure:

a) 5,8 per mille, unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

b) 6,8 per mille, unità immobiliari abitative non adibite ad abitazione principale del proprietario, nei casi in cui non siano assimilate ad abitazioni principali ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., e siano locate con contratto registrato;

c) 7 per mille, unità immobiliari abitative non locate, e comunque non comprese nelle tipologie di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*;

d) 6,4 per mille, altre unità immobiliari, non abitative, diverse da quelle di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)*;

e) 4 per mille, fabbricati di categoria D relativi ad attività produttive di nuovo insediamento sul territorio comunale a partire dal 1° gennaio 2001 per il primo triennio di attività;

2. Di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di lire 220.000, elevata a lire 500.000 nei casi e con le modalità appresso indicate:

A) contribuenti aventi tutte le seguenti caratteristiche soggettive:

1) i componenti della famiglia anagrafica e le persone conviventi non abbiano la proprietà, l'usufrutto o altro diritto reale su unità immobiliari della categoria catastale diverse da quella in cui risiedono e/o su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1, C3, C4 o C5;

2) il reddito familiare complessivo lordo (comprensivo di ogni reddito del nucleo, incluso quello dell'unità immobiliare soggetta ad I.C.I. e restando esclusi i soli assegni di accompagnamento) riferito all'anno 2000 non sia superiore a lire 17.850.000 per famiglie composte da una sola persona, a lire 24.150.000 per due persone, a lire 26.750.000 per tre persone, a lire 28.850.000 per quattro persone, importi cui devono aggiungersi 6 milioni per ogni componente oltre il quarto e lire 1 milione per ogni portatore di handicap;

3) sono esclusi dal calcolo del reddito di cui al punto 2), nel limite massimo di 10 milioni, i redditi da pensione di persone conviventi con il contribuente principale, purché non siano a loro volta proprietarie di altre unità immobiliari. Nel caso in cui il pensionato convivente sia contitolare della medesima unità immobiare per la quale l'altro proprietario inoltra istanza di maggiore detrazione, si procede alla somma dei rispettivi redditi, detraendo dalla stessa una sola volta il suddetto importo di 10 milioni, e l'ulteriore detrazione viene concessa per intero ad uno dei due, o per quota parte a ciascuno;

B) contribuenti in particolari condizioni di disagio economico, su segnalazione e relazione dei servizi sociali.

I contribuenti che intendono usufruire dell'ulteriore detrazione devono presentare al comune una specifica istanza, corredata di ogni atto e documento utile a comprovare il diritto alla stessa entro il termine previsto dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni per variazione I.C.I. dell'anno 2000.

Il comune si pronuncerà sulle istanze entro il termine previsto per il pagamento del saldo I.C.I.; sempre entro tale termine, nei casi in cui l'esame dell'istanza non sia stato completato, il contribuente riceverà comunicazione nella quale sarà invitato a provvedere al pagamento del saldo come se la richiesta fosse stata accolta. In caso di successivo diniego, il contribuente sarà tenuto a pagare soltanto la differenza dell'imposta.

Il pagamento dell'acconto dovrà essere fatto per intero; tuttavia i contribuenti che abbiano beneficiato dell'ulteriore detrazione per l'anno 2000, pur essendo tenuti a presentare nei suddetti termini la nuova istanza, possono allegare alla stessa copia dei relativi provvedimenti e pagare l'acconto già calcolando l'ulteriore detrazione; inoltre, coloro che abbiano beneficiato dell'ulteriore detrazione per entrambi gli anni 1999 o 2000 possono corredare l'istanza con una dichiarazione in carta semplice nella quale sia specificato il permanere di tutte le condizioni richieste per beneficiare ancora dell'ulteriore detrazione. Il comune provvederà al controllo campionario di tali richieste o dichiarazioni.

L'istanza di ulteriore detrazione può essere validamente inoltrata anche dopo il termine stabilito, purché entro la fine dell'anno solare 2001, qualora si siano verificate situazioni soggettive personali (ad esempio, licenziamento, cassa integrazione, fallimento, perdita documentata di una fonte certa di reddito) tali da ridurre il reddito familiare complessivo lordo nei limiti sopra indicati. In tal caso, l'istanza potrà essere accolta solo in via provvisoria, diventando definitiva a seguito della presentazione dei documenti comprovanti ufficialmente il reddito familiare complessivo lordo per l'anno 2001. Il comune darà comunicazione della definitività o meno del provvedimento a seguito della presentazione dei suddetti documenti. Qualora il provvedimento provvisorio venisse revocato, il contribuente sarà tenuto alla sola integrazione d'imposta, senza applicazione di sanzione pecuniaria e interessi.

3. Di stabilire che, in tutti i casi nei quali una stessa unità immobiliare, nel corso dell'anno fiscale cambi destinazione o ne vengano modificate le modalità di utilizzo, l'aliquota e le detrazioni applicabili vengano calcolate in frazioni mensili, arrotondando al mese intero una volta superati i primi 14 giorni dello stesso;

4. Di stabilire che, ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che deve allegare idonea documentazione. In alternativa, il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 nella quale siano specificate tali condizioni. La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia o della dichiarazione sostitutiva di cui sopra. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

(Omissis).

02A09033

COMUNE DI VILLAGA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Villaga (provincia di Vicenza) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. Di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili, confermando così l'aliquota già applicata per l'anno d'imposta 2001;

2. Di fissare, per l'anno 2002, in € 103,29 (lire 200.000) la detrazione di imposta prevista ai fini I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

02A09034

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651162/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 7 1 2 *

€ 0,77